N. 02016/2023 REG.RIC.
Firmato digitalmente da
CLAUDIA CARADONNA
CN = CARADONNA CLAUDIA
C = IT

Pubblicato il 07/07/2023 N.03562 /2023 REG.PROV.CAU.

N. 02016/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Omissis, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri;

nei confronti

Omissis non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. 406614/2-11 del 16 gennaio 2023, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "*INIDONEO*" nell'ambito del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- della graduatoria di merito dei candidati che partecipano per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del bando di concorso (civili/militari in congedo), non ancora stilata e da approvarsi al termine della procedura concorsuale, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente;
- degli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi i verbali e gli accertamenti medici afferenti all'accertamento dei parametri fisici nel concorso in oggetto;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, unitamente ai relativi allegati;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 10, comma 8, del bando di concorso;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale n. 55 del 12 luglio 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente a essere dichiarato

idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 5 giugno 2023:

- del decreto del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. 99/9-2- 2022 CC del 12 aprile 2023, pubblicato il 14 aprile 2023, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, del bando di concorso;
- della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, del bando di concorso, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento del ricorrente;

e per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente a essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro nazionale selezione reclutamento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41 e 49 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri – in quanto il candidato

« ***Omissis,*** *condizione contemplata quale causa di non*

idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare*"*»;

- con l'ordinanza n. 4219 del 10 marzo 2023 questa Sezione ha disposto una verificazione, della quale è stato incaricato l'Ispettorato di sanità della Marina militare, al fine di "*rilevare il peso del ricorrente e il relativo IMC, esprimendosi conclusivamente in merito alla sussistenza della causa di non idoneità riscontrata in sede concorsuale*";

- l'Organo incaricato ha esposto nella propria relazione conclusiva, depositata il 12 aprile 2023, di aver riscontrato «*(...)* ***Omissis*** *in soggetto in possesso di normale sviluppo somatico e buona attitudine dinamica*» e di ritenere attribuibile al ricorrente «*(...) il coefficiente 2 (due) per la caratteristica somato - funzionale CO (Costituzione)* "2 CO" *(...)*»;

- con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l'impugnazione alla graduatoria del concorso, frattanto approvata, provvedendo alla notifica a un controinteressato;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente), dei motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro trenta giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro venti giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di dover disporre, nelle more del predetto incombente, l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, cod. proc. amm., ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove concorsuali non ancora espletate;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio dell'8 novembre 2023;

Ritenuto di rinviare la decisione sulle spese della presente fase alla camera di consiglio come sopra fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Dispone l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove non ancora espletate.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio dell'8 novembre 2023.

Rinvia la decisione sulle spese della presente fase cautelare alla camera di consiglio come sopra fissata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefuoco, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Floriana Venera Di Mauro	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.